



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 24 aprile 2024 composta  
dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziali n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 14/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore Chiara Bassolino;

### FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Chioggia (VE) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

#### EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	<b>RENDICONTO 2021</b>
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	<b>11.173.577,15</b>
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	<b>7.359.567,86</b>
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	<b>5.419.567,86</b>
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	47.017.261,87
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	840.049,06
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	822.049,06
SALDO PARTITE FINANZIARIE	16.666,66
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>58.207.505,68</b>
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>8.216.283,58</b>
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>6.258.283,58</b>

#### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>RENDICONTO 2021</b>
Fondo cassa	94.671.775,71
Residui attivi	41.814.667,84
Residui passivi	12.744.603,78
FPV	25.500.722,34
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</b>	<b>98.241.117,43</b>
Totale accantonamenti	23.400.930,35
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>20.732.104,44</i>
Totale parte vincolata	71.473.349,20

Totale parte destinata agli investimenti	201.536,17
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021</b>	<b>3.165.301,71</b>

### CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	<b>Rendiconto 2021 Accertamenti (c)</b>	<b>Rendiconto 2021 Riscossioni (d)</b>	<b>% (c/d)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	22.720.834,65	8.243.945,20	36,28%
Tit.1 competenza	35.132.015,15	26.355.075,23	75,02%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	10.034.147,80	1.512.522,50	15,07%
Tit.3 competenza	6.400.999,84	3.321.078,57	51,88%

### SITUAZIONE DI CASSA

	<b>RENDICONTO 2021</b>
Fondo cassa finale	94.671.775,71
Cassa vincolata	80.178.042,55
Anticipazione di tesoreria <i>di cui non restituita</i>	---
Tempestività dei pagamenti	-1,56

### INDEBITAMENTO

	<b>ESERCIZIO 2021</b>
Debito complessivo a fine esercizio	1.719.058,13

2. Con riferimento agli esercizi 2016, 2017 e 2018, il Comune di Chioggia (VE) era stato destinatario della deliberazione n. 168/2021/PRSP.

3. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 1268 del 07/03/2024), riscontrato dall'Ente e dal Presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria con note acquisita al prot. n.1709 del 20/03/2024 e n.1851 del 25/03/2024.

### DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi

strumentali. Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Chioggia (VE) si rilevano i seguenti profili.

1. In sede istruttoria è emerso che l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 15.678,95 relativi a sentenze esecutive per € 9.524,95 e per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa per € 6.154,00. Successivamente alla chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 17.453,99.

E' stato altresì riscontrato che il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2021 è pari a € 1.350.000,00; nel questionario sui debiti fuori bilancio 2021, l'Ente ha attestato di aver individuato l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale condanna (con riferimento a tutto il contenzioso, anche quello che non ha determinato alcun accantonamento) quantificato in € 2.620.000,00.

In risposta a nota istruttoria, il Sindaco e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti hanno affermato che "come riportato a pag. 6 e a pag. 36 della Relazione al Rendiconto 2021 i debiti riconosciuti e finanziati nel corso del 2021 sono stati pari ad € 15.678,95, così suddivisi:

	2019	2020	2021
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	€ -	€ 39.124,16	€ 9.524,95
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	€ 324.257,77	€ 816.970,63	€ 6.154,00
<b>Totale</b>	<b>€ 324.257,77</b>	<b>€ 856.094,79</b>	<b>€ 15.678,95</b>

Dopo la chiusura dell'esercizio 2021, durante la redazione del Rendiconto 2021, il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto ai Dirigenti di Settore un'attestazione sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti e non finanziati alla data del 31.12.2021. Il Dirigente del Settore Polizia Locale con nota prot. n. 15059 del 25.03.2022

*ha comunicato l'esistenza di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL, non riconosciuti e non finanziati nel corso del 2021 per € 17.453,99. Tali debiti sono stati oggetto di riconoscimento con Delibera di Consiglio n. 23 del 21/3/2022, trasmessa alla Sezione Regionale con prot. SC\_VEN - 0002046 - Ingresso – 06/04/2022”; per quanto riguarda il fondo contenzioso hanno affermato che “il Dirigente del Servizio Finanziario, con proprie note prot. nn. 650 del 07.01.2022 e 14717 del 24.03.2022, in occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione, ha chiesto ai Dirigenti dei Servizi e al Servizio Legale di procedere ad una ricognizione e ad un aggiornamento dell’accantonamento nel Risultato di Amministrazione, tenuto conto del contenzioso in essere alla data del 31/12/2021 e della classificazione dei rischi, distinguendo tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto.*

*Il Servizio Legale, in risposta, ha trasmesso un file excel, poi inserito nella Relazione della Giunta sulla gestione, in cui viene riportato il dettaglio del contenzioso pendente e la classificazione del rischio per ciascuna causa, dal quale si evince che l’importo di cui potrebbe essere gravato il bilancio per le cause per cui vi è una possibile soccombenza risulta pari ad € 2.620.000,00.*

*L’importo definitivamente accantonato al 31.12.2021 in base alla percentuale di rischio individuata dal Servizio Legale e considerati gli accantonamenti effettuati nel Bilancio 2021, risulta pari ad € 1.350.000,00, come riportato nell’All. A/1 del Rendiconto”.*

La Sezione, nel prendere atto di quanto affermato dall’Ente, raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio, anche attraverso un adeguato controllo e monitoraggio del processo di formazione della spesa e attraverso una tempestiva e prudentiale costituzione del fondo contenzioso, verificandone la congruità in relazione ai possibili esiti per evitare l’emergere di passività potenziali e di debiti fuori bilancio che possano minacciare gli equilibri finanziari dell’Ente.

**2.** In sede istruttoria si è rilevata la seguente movimentazione delle partite finanziarie: accertamenti alla voce “*Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine*” per € 22.222,23 e impegni alla voce “*Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine*” per € 5.555,57.

A seguito di approfondimenti nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente è emerso che tale movimentazione è conseguente all’approvazione con d.g.c. n. 115 del 5/7/2021 del progetto “*Valorizzazione e promozione del Litorale Veneto*” presentato dall’Associazione “*Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto*” (della quale il Comune di Chioggia è uno degli enti costitutivi), per la cui realizzazione la Regione Veneto ha assegnato all’Associazione un contributo di € 200.000,00 a rendicontazione “*quale misura dell’80% delle spese ammesse e rendicontate all’Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto in qualità di soggetto unico legittimato a presentare la domanda di contributo*” per un progetto complessivo di € 250.000,00. Con la stessa deliberazione la Giunta ha deliberato di porre a carico del Comune “*in termini di competenza, le seguenti somme:*

**3.1.** € 3.500,00 a finanziamento dell’attività ordinaria;

3.2. € 5.555,56 a cofinanziamento della spesa complessiva prevista per i progetti da rendicontare alla Regione;

3.3. € 22.222,23 a titolo di concessione credito, con anticipazione della somma, per far fronte alle esigenze di cassa nelle more della riscossione del contributo regionale, atteso che lo stesso sarà versato solo a rendicontazione delle spese, rinunciando al rimborso dell'anticipazione di cassa versata per l'esercizio 2020 e, quindi, versando solo la differenza dell'importo di € 5.555,57;

4. di dare pertanto atto che la somma complessiva da versare per cassa all'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" ammonta ad € 14.611,13 (€ 3.500,00 a finanziamento dell'attività ordinaria + € 5.555,56 a cofinanziamento della spesa complessiva prevista per i progetti da rendicontare alla Regione + € 5.555,57 quale differenza tra concessione credito 2021 detratta la concessione credito anno 2020 della quale si rinuncia al rimborso)".

In risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'Organo di revisione hanno dichiarato che "l'operazione di anticipazione di cassa è stata rilevata e valorizzata nel bilancio di previsione 2021 con la variazione di Giunta n. 67 del 12/04/2021. E' stato istituito un capitolo di entrata con previsione pari ad € 25.000,00 ed un capitolo di uscita collegato di pari importo per recepire la registrazione contabile del versamento della quota associativa da versare alla Conferenza dei Sindaci. Con determina n. 1481 del 12/07/2021, sono stati registrati l'accertamento di entrata di € 22.222,23 e l'impegno di spesa per lo stesso importo nei confronti della Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci ha richiesto all'Ente la liquidazione della differenza tra l'anticipazione 2021 e il rimborso dell'anticipazione 2020 pari ad € 5.555,57. L'impegno residuo 2021 è stato eliminato perché nulla era più dovuto per l'anno 2021 e l'accertamento 2021 è stato eliminato perché nulla era più dovuto dall'Associazione". Con successiva nota è stato poi aggiunto che "nell'anno 2022, la richiesta della Conferenza dei Sindaci prevede la restituzione dell'anticipazione 2021 con riconoscimento di un credito a favore del Comune di Chioggia".

Dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021 è emerso, dunque, che, per quanto riguarda le concessioni di crediti, sono state definitivamente accertate € 22.222,23 a valere sul titolo V dell'entrata "Entrate da riduzione di attività finanziarie" mentre sono state definitivamente impegnate, a valere sul titolo III "Spese per incremento di attività finanziarie" solamente € 5.555,57, con conseguente squilibrio di competenza delle partite finanziarie che, per loro natura, devono, invece, rispettare l'equilibrio.

Inoltre, da un primo riscontro sul rendiconto 2022, presente nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, risulta l'eliminazione dell'intero residuo attivo di € 22.222,23 e non sono state riscontrate movimentazioni in conto competenza nelle partite finanziarie, apparentemente non in linea con quanto affermato dall'Ente in merito alla contabilizzazione del credito. La Sezione, pertanto, si riserva di effettuare le relative verifiche nell'ambito dei successivi controlli di competenza.

3. Dall'esame della documentazione istruttoria sono emerse le seguenti percentuali di riscossione: per le entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, in conto competenza, 24,87%; per le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione

del codice della strada, in conto competenza, 31,09% e in conto residui pari al 6,80%; per le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente, 26,77%.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato quanto segue: *“Riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria: Tendenzialmente la percentuale di riscossione sul recupero dell'evasione tributaria in competenza si attesta storicamente intorno al 22%. Nell'anno 2021, inoltre, si è verificata un'intensificazione dell'attività di accertamento soprattutto verso fine anno (Accertamento di entrata n. 5478 del 18.11.2021 di € 969.101,00) e pertanto le riscossioni relative alle emissioni di fine anno sono state registrate soprattutto nell'anno successivo in conto residui.*

*Attività per il recupero: sono state avviate le procedure per il recupero coattivo delle somme. In particolare, nel 2021 è stata potenziata l'attività di accertamento dell'Ente.*

*Entrate da violazione del codice della strada: Il dato esatto relativo alla percentuale di riscossioni su accertamenti dei capitoli relativi al codice della strada risulta 39% (come desumibile dalla Tabella al Rendiconto 2022 per l'anno 2021).*

*Attività per il recupero: A fine 2021 sono state intensificate le attività di recupero delle sanzioni derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, in particolare delle sanzioni elevate nei confronti di ditte e cittadini stranieri UE ed extra UE, attraverso l'affidamento del servizio a ditta specializzata.*

*Entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente:*

*Percentuale bassa di riscossione: Anche nel 2021 si registrano dati di riscossione in linea con l'andamento storico, tenuto anche conto degli effetti negativi della situazione emergenziale che ha influito sull'andamento della riscossione. Attività per il recupero: Gli Uffici competenti hanno provveduto ad avviare la riscossione coattiva degli insoluti”.*

Per quanto riguarda la gestione dei residui, dall'esame del Questionario e dei dati contenuti nella BDAP è emerso quanto segue:

- l'incremento dei residui attivi afferenti ai titoli I, II;
- le basse percentuali di riscossione delle entrate afferenti ai titoli I e III (rispettivamente pari al 36,28% e al 15,07%);
- l'eliminazione di residui attivi per complessivi € 4.355.434,27, di cui € 1.848.103,83 afferenti al titolo III e € 2.142.003,21 afferenti al titolo IV (per quest'ultimi non si rilevano altrettante economie di parte capitale);
- la permanenza di residui attivi afferenti al titolo VI per € 27.100,21;
- l'incremento dei residui passivi afferenti ai titoli I e II (per quest'ultimi l'incremento è pari al 46%).

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12 come previsto dall'art. 228 del TUEL, con atto G.C. n. 48 in data 08/03/2022, a conclusione di un iter che ha coinvolto tutti i Dirigenti di Settore, i quali, per quanto di propria competenza, hanno illustrato le ragioni del mantenimento.*

*L'aumento dei residui attivi al titolo I deriva soprattutto dall'intensificazione dell'attività di accertamento delle entrate tributarie, in particolare l'IMU, che ha portato a maggiori accertamenti di entrata registrati a fine anno sui quali la riscossione si è verificata prevalentemente nell'esercizio successivo.*

*L'aumento dei residui attivi al titolo II deriva dall'aumento di trasferimenti da altri enti, in particolare, per gli eventi alluvionali del 2019: accertamenti di entrata registrati al 24/12/2021 e al 31/12/2021 e incassati nell'esercizio successivo.*

*Le basse percentuali di riscossione su residui attivi afferenti ai titoli I e III sono da ricondurre principalmente alle seguenti voci:*

- *TARI*
- *canoni su beni immobili- sanzioni amministrative e risultano in linea con l'andamento storico.*

*Sono state attivate da parte degli Uffici competenti le azioni di recupero previste dalla normativa vigente.*

*L'eliminazione dei residui attivi ha riguardato soprattutto entrate afferenti al titolo III, tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", per € 1.586.949,70.*

*L'eliminazione di tali entrate è stata effettuata a seguito di attivazione delle conseguenti azioni per il recupero coattivo, tenuto conto dell'effettivo grado di realizzabilità delle somme.*

*I residui attivi eliminati al titolo IV, tipologia 200 "Contributi agli investimenti" finanziavano spesa di competenza 2021, a seguito dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato per avvio delle attività di progettazione. Risultano quindi eliminati impegni di competenza 2021 e non residui passivi.*

*I residui attivi afferenti al titolo VI si riferiscono ad un mutuo Cassa Depositi e Prestiti con residuo da erogare.*

*L'incremento dei residui passivi afferenti al titolo I deriva principalmente da impegni di spesa relativi a prestazioni rese nell'ultima parte dell'anno (gestione rifiuti, illuminazione e calore), liquidati nei primi mesi dell'esercizio successivo, in crescita rispetto agli anni precedenti per effetto dell'aumento dei prezzi, come si può verificare anche dall'aumento della spesa impegnata in competenza.*

*L'incremento dei residui passivi afferenti al titolo II deriva principalmente da impegni di importo consistente liquidati nei primi due mesi dell'esercizio successivo e da un contributo agli investimenti, di cui si era in attesa di rendicontazione per provvedere al pagamento.*

*Nel 2021 non sono stati stralciati dal conto del bilancio residui attivi mantenuti tra i crediti nello stato patrimoniale".*

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, "le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti (...)" (sentenza 6/2017). Il Collegio, pertanto, rammenta l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve, dunque, essere posta in evidenza la



sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate.

Per quanto concerne il permanere di residui attivi afferenti al titolo VI, la Sezione evidenzia che nel caso di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti l'Ente deve attenersi alla normativa di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (esempio n.8).

5. In riferimento agli effetti sulla gestione finanziaria 2021 annessa all'emergenza sanitaria, con riferimento all'"*All. a2) Elenco risorse vincolate*", sono stati richiesti dettagli in merito alla contabilizzazione delle seguenti poste:

a) ristori di spesa ricevuti nell'esercizio 2021 e non utilizzati, pari a € 16.958,00 relativi a "*Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)*", risultanti dalla certificazione Covid-19 per l'esercizio 2021 (fonte: data base WAREHOUSE di RGS);

b) trasferimenti per funzioni fondamentali per complessivi € 2.530.556,00, ai sensi del dm 30/07/2021 del Ministero dell'Interno.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che "*La differenza tra ristori specifici non utilizzati al 31/12/2020 confluiti nell'avanzo vincolato e i ristori specifici non utilizzati al 31/12/2021, come da Certificazione Covid e da allegato A/2 al Rendiconto derivano dalla cancellazione di impegni di spesa legati a ristori 2020 eliminati in occasione delle operazioni di riaccertamento dei residui 2021. In merito alla rappresentazione di alcuni vincoli nell'allegato a2) si evidenzia quanto segue:*

a) *ai fini della Certificazione Ministeriale per la perdita di gettito il MEF ha proposto tra i ristori specifici di spesa ricevuti e non utilizzati nel corso dell'esercizio 2021 € 16.958,00 relativi a "Anno 2021 – Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria – articolo 229 D.L. n. 34/2020".*

*Nel corso dell'esercizio 2021 non è stata effettuata la registrazione dell'accertamento di entrata del Fondo che pertanto non risulta valorizzata tra gli accertamenti del Rendiconto 2021, da rappresentare nell'allegato A/2 tra i vincoli dell'Avanzo di Amministrazione. Tale quota è stata accertata ed incassata nell'anno 2022 ed utilizzata nel medesimo esercizio.*

b) *I trasferimenti erogati nell'esercizio 2021 a titolo di fondo funzioni fondamentali sono stati complessivamente pari ad € 2.530.556,00 comprensivi del saldo per la quota 2020 erogata a seguito di certificazione negativa.*

*Al 31/12/2021 nell'allegato a2), modificato con determina n. 1786 del 29.07.22, risultano presenti i seguenti vincoli:*

- € 647.784,39 quale quota di fondo funzioni fondamentali TARI 2020,
- € 881.721,71 quale la quota vincolata di Fondo Funzioni Fondamentali 2021 determinata come differenza tra l'assegnazione del Fondo 2021 e il saldo della

*certificazione Covid 2021, al netto della quota di Avanzo 2020 (pari a € 0,00) e l'avanzo vincolato per i ristori specifici di spesa”.*

La Sezione prende atto di quanto affermato dal Sindaco e dall'Organo di revisione, rinviando all'analisi del rendiconto 2022 il controllo della corretta contabilizzazione dei ristori di spesa relativi al “Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)” per l'anno 2021.

6. Per quanto riguarda la gestione di cassa l'Organo di revisione ha attestato nel Questionario la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere mentre nella relazione alla proposta di rendiconto emerge una discordanza, presumibilmente legata ad errore di compilazione; per quanto concerne l'indebitamento, in sede istruttoria è emerso che il totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2019, di cui alla tabella di dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento è pari a € 46.544.583,98, mentre il totale degli accertamenti di cui agli schemi di rendiconto 2019 presenti nella banca dati BDAP è pari a € 46.858.501,98.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato, per quanto concerne la cassa, che *“A pag. 6 della relazione alla proposta di rendiconto emerge una discordanza tra Cassa dell'Ente e cassa del Tesoriere legata ad un errore di compilazione”* e, per quanto concerne l'indebitamento, che *“Nella tabella di dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento (cfr. tabella I sezione III del questionario) è stato riportato erroneamente il totale degli stanziamenti di entrata dei primi tre titoli delle entrate, pari ad € 46.544.583,98 anziché il totale degli accertamenti di cui agli schemi di rendiconto 2019 presenti nella banca dati BDAP, pari a € 46.858.501,98”.*

La Sezione richiama l'Organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella compilazione dei Questionari.

4. In sede istruttoria è emersa una perdita d'esercizio al 31/12/2021 pari a € 5.855.720,31.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“come si evince dalle poste del conto economico che concorrono a formare “Il totale componenti negativi della gestione B)”, alla determinazione del reddito operativo negativo hanno concorso in maniera significativa costi non monetari quali ammortamenti, svalutazioni e soprattutto accantonamenti per rischi.*

*Nella gestione straordinaria l'eliminazione di importi rilevanti di residui attivi vetusti ha generato una sopravvenienza passiva sotto il profilo economico patrimoniale”.*

La Sezione, prendendo atto di quanto affermato dall'Ente, rammenta che il punto 6.3 dell'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011 prevede che *“in caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione: - sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita; - sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa*

*ai risultati economici negativi di esercizi precedenti; - sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio. In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura)".*

Il Collegio rammenta, altresì, che, in base al Principio generale o postulato n. 15, previsto dall'art. 3, comma 1), del D. Lgs. n. 118 del 2011 *"l'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Chioggia (VE):

- raccomanda all'Ente la tempestiva e prudentiale costituzione del fondo contenzioso, verificandone la congruità in relazione ai possibili esiti per evitare l'emergere di passività potenziali e di monitorare il processo di formazione della spesa onde evitare la formazione di debiti fuori bilancio che possano minacciare gli equilibri finanziari dell'Ente;
- rileva, in conto competenza, uno squilibrio delle partite finanziarie, come precisato in parte motiva;
- raccomanda l'adozione di ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate, in particolar modo di quelle derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e dai proventi dei beni dell'Ente, nonché raccomanda il rispetto dei richiamati principi contabili, come precisato in parte motiva, nonché un'attenta verifica dell'effettiva esigibilità dei crediti e dei debiti al fine della loro iscrizione/mantenimento nel rendiconto;
- rileva una perdita d'esercizio pari a € 5.855.720,31.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Chioggia (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 aprile 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini